



DINDO ZORZI
E ASSOCIATI STUDIO LEGALE

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
ARTT. 56 – 64

Alberto Zorzi

Art. 56 ACCORDI DI ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

quadramento sistematico: da art. 67 comma 3 lett. d) a art. 56

supposti

oggettivo:

prenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale (v. esecuzione da revocatoria): imprenditore commerciale eccetto l'impresa
more (art. 121);

oggettivo:

to di crisi o di insolvenza

isi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta con
deguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

solvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

Forma: gli atti e i contratti in esecuzione del piano: forma scritta e data certa

Pubblicità: il piano può essere pubblicato nel registro imprese.

Effetti

Atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del piano: esenzione da revocatoria liquidatoria (art. 166- 3° Co. a): attenzione che la revocatoria (fallimentare e ordinaria) è esperibile se viene provata l'esistenza del dolo o della colpa grave dell'attestatore o del debitore e la conoscenza da parte del creditore

Esenzione penale dai reati di bancarotta art. 324

Non è una procedura concorsuale: i crediti sorti per la loro esecuzione non sono prededucibili in caso di successivo fallimento

Non si applicano le misure protettive e cautelari (art. 54)

Non si verifica nessuna consecuzione

FUNZIONE:

risanamento dell'esposizione debitoria;

riequilibrio della situazione finanziaria

ATTENZIONE: DATA CERTA

CONTENUTI DEL PIANO

Situazione economico – patrimoniale e finanziaria dell'impresa

Principali cause della crisi

Strategie e tempi per il riequilibrio economico/finanziario

Creditori e ammontare dei crediti da rinegoziare

Apporti di nuova finanza

Tempi delle azioni e gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra obiettivi e situazione

DOCUMENTAZIONE

Documenti da allegare al piano:

Documenti di cui alla procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza (art. 39: scritture fiscali e contabili obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, uno stato estimativo delle sue attività)

Attestazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (art. 57)

Introdotti con la riforma del 2006; trattasi di procedura concorsuale (Cass. 12/4/2018 n. 9087)

«Privatizzazione dell'insolvenza»: incontro tra debitore e creditori, sotto il controllo del giudice in merito alla regolarità procedurale

Finalità pagamenti dei creditori non aderenti tramite accordo con almeno 60% dei creditori

Possibilità di ricorrere alle misure cautelari (custode dell'azienda o del patrimonio ecc) e misure protettive (art. 54)

Esenzione da revocatoria liquidatoria e da revocatoria ordinaria (art. 166, 3° comma lett. e)

Esenzione penale dai reati di bancarotta art. 324

Crediti sorti durante la procedura per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, degli organi e dei professionisti sono prededucibili sia nell'ambito della procedura stessa che delle eventuali successive procedure esecutive e concorsuali (art. 6 co. 1 lett. d e art. 2) (attuale 182 quater)

Consecuzione di procedure: art. 48 co. 7: Se il tribunale non omologa (il concordato preventivo o) gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza su richiesta di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

ESUPPOSTO SOGGETTIVO

Imprenditore anche non commerciale

Sono legittimate: le imprese soggette ad amministrazione straordinaria

Escluso l'imprenditore minore

Escluso l'imprenditore cessato da oltre un anno in quanto non fallibile

Escluse le c.d. start – up innovative (La start-up innovativa non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Crisi da sovrindebitamento))

Dubbi per Imprenditore agricolo (soggetto a procedura di sovrindebitamento: art. 12 co. 7 si applicano gli strumenti di allerta ferma la competenza dell'OCC per la fase successiva)

Dubbi per imprese a partecipazione pubblica (legge speciale in materia di crisi d'impresa)

ESUPPOSTO OGGETTIVO

to di crisi o di insolvenza

FINALITA' PRINCIPALE

Pagamento integrale dei creditori estranei e pagamento dei crediti negoziati con i creditori aderenti.

Termine di pagamento dei creditori estranei:

120 giorni dall'omologazione per crediti già scaduti;

120 giorni dalla scadenza per crediti non già scaduti.

art. 57 co. 3 C.C.I.I.

ma art. 182 bis co. 1 L.F.

REQUISITI FORMALI DEGLI ACCORDI

Forma scritta – pubblicazione nel registro delle imprese e deposito in tribunale (art. 45 C.C.I.I. - prima art. 182 bis co. 4 L.F.).

Uno o più documenti contrattuali (purché armonizzati tra loro); è fondamentale che si garantisca la massima trasparenza e conoscenza a tutti i debitori che ne facciano richiesta delle condizioni applicate agli altri creditori

Piano economico finanziario: richiamo alle modalità del piano di risanamento (art. 56 C.C.I.I.) e deposito della documentazione di rito (art. 39 C.C.I.I.) la finalità è il pagamento dei creditori non aderenti

Attestazione di veridicità dati e fattibilità piano per pagamento creditori estranei.

Attenzione: in caso di mancata omologazione l'accordo resta valido quale atto privato a meno che non sia stato previsto che l'omologazione valesse quale condizione di efficacia dell'accordo

CONTENUTO DEGLI ACCORDI

L'accordo riguarda direttamente i creditori aderenti e la rinegoziazione del loro credito, ma con la finalità di garantire il pagamento integrale dei creditori non aderenti

VARIO : es. pactum de non petendo, remissione di debito, concessione di nuova finanza, costituzione di garanzia, purché il tutto sia volto a «ristrutturare i debiti».

Finalità alternative:

continuazione impresa;

liquidatoria

RINEGOZIAZIONE DEGLI ACCORDI O MODIFICHE DEL PIANO (ART. 58 C.C.I.I. NOVITA')

Modifiche sostanziali del piano o degli accordi con i creditori

Prima dell'omologazione

rinnovo delle manifestazioni di consenso

rinnovo dell'attestazione

Dopo l'omologazione solo modifiche al piano che consentano di rispettare gli accordi:

rinnovo attestazione di idoneità del piano modificato al rispetto degli accordi

pubblicazione nel registro imprese

avviso ai creditori

MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE art. 54 e seguenti

Misure cautelari: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (compresa la nomina del custode del patrimonio e dell'azienda)

Misure protettive: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza

co.1: i provvedimenti cautelari possono essere normalmente emessi nel corso del procedimento

co. 2: Norma generale: - Divieto di azioni individuali da parte dei creditori (esecutive e cautelari) dal giorno della pubblicazione della domanda di accoglimento della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 50 e 54 c. 2°), e quindi anche degli A.D.R. (attuale 182 bis co. 3)

co. 3 Possibilità di chiedere la misura protettiva di cui al co. 2 anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di A.D.R. (allegare documentazione di cui all'art. 57 + proposta di accordo e attestazione del professionista della pendenza delle trattative idonee ad assicurare il pagamento dei creditori estranei) (attuale 182 bis co. 6)

co. 5: Le misure protettive conservano efficacia anche se il debitore prima della scadenza fissata dal giudice ex art. 44 per il deposito degli accordi di ristrutturazione deposita domanda di apertura di concordato preventivo (attuale 182 bis co. 8)

COOBBLIGATI E SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (ART. 59)

CREDITORI ADERENTI: Si applica l'art. 1239: la remissione accordata al debitore principale libera il fideiussore; se più sono i fideiussori la liberazione è pro – quota

CREDITORI NON ADERENTI: non si applica l'art. 1239 c.c.

SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI: gli accordi hanno effetto nei loro confronti, salvo patto contrario, e sempre che non rispondano ad altro titolo



Dindo, Zorzi & Associati Studio Legale
Via Leoncino 16, 37121 Verona (VR)

studiolegaledindo@studiodindo.it

Tel. +39 045 8001884

Fax +39 045 597244

Sede di Milano

Via santa Tecla 4, 20122 Milano (MI)

Tel. +39 02 72105300

P.IVA 01297650234